

IL GIUDICE DEI MINORI

Luigi Fadiga

Società Editrice Il Mulino, Bologna, 2010, collana Farsi un'idea, pp. 121, € 9,80

Recensione a cura di
Lia Gamberini

Neuropsichiatra Infantile
Area Dipartimentale di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell'Adolescenza, DSM, AUSL di Bologna
UOS Psichiatria e Psicoterapia dell'Età Evolutiva

Il testo di Luigi Fadiga si propone di far conoscere al lettore le caratteristiche e le funzioni del giudice minorile, figura controversa, poco conosciuta e non di rado oggetto di critica da parte dell'opinione pubblica. L'autore, per molti anni Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma e della Sezione per i minorenni della stessa Corte d'Appello e autore di numerosi scritti di carattere giuridico in materia minorile e familiare, ci conduce lungo il percorso di creazione ed evoluzione di questa importante figura dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri, sottolineando come i vari momenti politici e socioculturali abbiano influenzato le caratteristiche e le funzioni di chi si è occupato di diritto minorile.

Nella parte introduttiva del libro, essenziale ma allo stesso tempo accurato ed esauriente, l'autore presenta lo stato attuale del sistema di giustizia minorile in Italia, mettendo in luce quanto di buono è stato fatto per la tutela e la protezione dell'infanzia, ma anche gli aspetti di inadempienza e di scarsa rispondenza ai bisogni della società attuale, soggetta ad un continuo rimescolamento di usi, costumi e razze. Particolare risalto viene dato all'Istituzione del Tribunale per i Minorenni, creato in Italia con un decreto legge del luglio 1934 e rimasto pressoché invariato da quell'epoca, nonostante i cambiamenti politici, istituzionali, economici e sociali intercorsi. Si tratta di un organo estremamente importante perché preposto alla protezione dell'infanzia e della gioventù, il cui compito principale è di garantire il diritto del minore a crescere serenamente nell'ambito della propria famiglia e di ricevere dai genitori tutte le cure necessarie; le inadempienze a questo principio si possono esprimere con la privazione della potestà a "cattivi genitori". Il Tribunale per i Minorenni è inoltre competente per tutti i reati da essi commessi e prevede appositi percorsi penali finalizzati a coniugare aspetti di responsabilizzazione e di recupero del minore.

Dal punto di vista storico, l'evoluzione della figura del giudice minorile si è accompagnata ed è stata influenzata da una serie di trasformazioni su più livelli, prima fra tutti il passaggio da una cultura che alla fine del secolo scorso non considerava la minore età come vera e propria fascia sociale con caratteristiche ed esigenze specifiche, ad una progressiva e crescente attenzione alla peculiarità di quei soggetti, che, proprio perché si trovano in fase evolutiva, richiedono progetti e interventi specifici

il Mulino Farsi un'idea 179

Luigi Fadiga
**Il giudice
dei minori**



I nostri ragazzi
di fronte alla giustizia

volti a favorire un sano percorso di crescita, anche quando esso venga compromesso dalla messa in atto di condotte devianti e anti-sociali.

Inoltre, grazie anche alla nascita di discipline specificamente rivolte all'infanzia, come la psicologia e la pedagogia, la teoria vigente ad inizio secolo del "delinquente nato", che dava per certo che un bambino di pochi anni potesse già avere una mente criminale e quindi intraprendere una carriera delinquenziale inarrestabile, è stata sostituita dall'idea che la delinquenza dei minori sia da porre in relazione con situazioni di abbandono e di maltrattamento, e pertanto nell'analisi del fenomeno sia necessario valutare anche le condizioni familiari e le capacità genitoriali. Se sul finire del XIX secolo i bambini, anche in tenerissima età, erano perseguibili secondo il codice penale dell'epoca e quindi sottoposti a severe misure punitive al pari degli adulti, con il tempo, grazie a figure dell'ambiente giudiziario dotate di sensibilità e competenza - primo fra tutti in Italia Uberto Radaelli negli anni '50 - si sono cercate nuove e più adeguate risposte alla devianza dei ragazzi, con misure non solo a carattere repressivo ma soprattutto di tipo riabilitativo e preventivo. Sarà necessario attendere il 1988 per vedere la nascita di un processo penale adattato ai minorenni, comprensivo di quelle modificazioni ed integrazioni imposte dalle condizioni psicologiche del minore, dal suo livello di maturazione e dalle esigenze di tipo educativo che si devono conciliare con la sanzione in un'ottica riparativa. Le nuove disposizioni hanno previsto alcune innovazioni importanti, anche se non applicate a largo raggio, fra cui la creazione di un'apposita udienza preliminare volta a favorire la rapida uscita del minore dal circuito penale e l'inserimento nel sistema dei servizi, ad esempio attraverso la misura di sospensione del processo e la messa alla prova. È stato inoltre abolito il riformatorio giudiziario, di cui si era fatto largamente uso in passato, sostituito dall'inserimento in comunità, istituito a regime aperto più adeguato ai bisogni di soggetti in crescita.

I concetti di diritto e di tutela del minore, principi oggi inoppugnabili e sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989, ha rappresentato dunque un'importante conquista. Il pieno riconoscimento dei minorenni come soggetti aventi diritto,

ossia come persone e non adulti in divenire, ha infatti rappresentato un notevole progresso sul piano giuridico, civile e sociale.

È su tale scenario che si è andato collocando il giudice minorile, definito dall'autore "controllore" nel periodo fascista, quando il regime nascente aveva disegnato un tribunale per i minorenni in chiave prevalentemente repressiva e di controllo sociale rafforzato delle devianze giovanili e il cui potere discrezionale era amplissimo. All'epoca, infatti, era assai facile privare della libertà un minore, indipendentemente dalla commissione di un reato e c'era largo abuso della case di rieducazione, destinate per legge ai delinquenti, ma spesso usate impropriamente come misura assistenziale. Il dopoguerra vede la comparsa del giudice "educatore", che dispone interventi altamente individualizzati per i minori da effettuarsi preferibilmente in un regime di libertà, con l'aiuto di personale specializzato rappresentato dagli assistenti sociali. L'ondata contestatrice del '68, con la messa in discussione di tutti i valori riconosciuti fino ad allora - memorabile l'episodio della "Zanzara" che ha coinvolto il Liceo Parini di Milano - decreta il tramonto della prospettiva educativa e gli interventi dei giudici minorili si spostano sulla prima infanzia, terreno più rassicurante rispetto a quello degli adolescenti contestatori. Questo comporterà da un lato un controllo sempre maggiore del giudice minorile sulla famiglia e sull'esercizio della potestà dei genitori, dall'altro un disinvestimento dalle problematiche adolescenziali e dalla devianza di tale categoria.

Pertanto il giudice nascente alla fine degli anni Sessanta, definito "promotore", concentra la sua attività sugli interventi di protezione dei bambini abbandonati e di affermazione dei diritti fondamentali del minore, anche in risposta dei numerosi casi di maltrattamento venuti alla luce in quegli anni all'interno dei vari istituti che accoglievano bambini. Inoltre la tradizionale divisione fra settore civile e penale non risulta applicabile ai minori e viene sostituita dal concetto unitario di protezione giudiziaria del minore. Si colloca negli stessi anni la legge sull'adozione dei bambini abbandonati, la cui partenza è stata tutt'altro che facile e ha incrinato i rapporti fra opinione pubblica e Tribunali per i minorenni, accusati (anche a causa della trasmissione degli eventi spesso distorta dai mass media dell'epoca), di rendere lungo

e difficoltoso il processo di adozione. Va anche detto che, purtroppo, il carico di lavoro e l'inadeguatezza dei mezzi hanno finito per disgregare l'unitarietà della funzione minorile, per cui si sta delineando una tipologia di giudice sempre meno coinvolto in un confronto diretto con le esigenze educative del minore imputato e sempre meno in grado di ascoltare e comunicare con i ragazzi.

L'autore sottolinea più volte come, al di là delle varie tipologie di giudice minorile che si sono via via succedute, sia rimasta per lungo tempo irrisolta la questione della specializzazione dei giudici, per cui nel nostro Paese, fino al 1970, i pochi giudici destinati ai minori erano privi di qualsiasi formazione specifica e spesso assolvevano tale funzione controvoglia e non a tempo pieno, anche a causa di una diffusa considerazione della giustizia minorile come meno qualificante rispetto a quella tradizionale.

La lenta e faticosa acquisizione di una professionalità specifica, unitamente alla mancanza di risorse del

sistema socio-assistenziale, hanno pertanto reso il sistema giudiziario minorile una macchina non sempre rapida ed efficace.

Si carica quindi di grande aspettativa una nuova figura prossima alla nascita, quella del "garante dei minori" - per ora presente solo a livello di qualche Regione - preposto alla promozione delle politiche sociali per l'infanzia, all'ascolto dei minori e alla rappresentazione dei loro bisogni.

L'esposizione chiara, ricca di partecipazione e scevra da un eccessivo tecnicismo, rende questo interessante libro adatto ad un pubblico ampio. Se ne consiglia vivamente la lettura in particolare a tutti coloro che ogni giorno si occupano di minori in campo assistenziale, neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, educatori, ma anche a chi desidera arricchire le proprie conoscenze relativamente al tema della tutela e della giustizia minorile, al fine di interpretare i fatti del quotidiano in maniera più consapevole ed obiettiva.